

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 59 del 14/04/2004

Deliberazione n. 59 del 14/04/2004 legge 109/94 Articoli 17 - Codici 17.1

L'articolo 17, comma 14-sexies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. prevede che "le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento...". La ratio della norma sembra ravvisarsi nell'assicurare, nell'interesse della pubblica amministrazione, unicità di responsabilità e nell'evitare problemi di coordinamento tra la fase progettuale definitiva ed esecutiva. Può, quindi, sostenersi che la regola è rappresentata dall'affidamento congiunto degli incarichi di progettazione, direzione dei lavori e della prestazione del coordinatore per la sicurezza nella fase iniziale di affidamento della progettazione, mentre l'affidamento separato rappresenta un'eccezione che, come tale, deve essere supportata da ragioni di pubblico interesse.